

**Unione Novarese 2000**

Via Roma, 16 - 28010 Caltignaga (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.652114 - Fax (+39)0321.652896
Codice Fiscale: 94039790038 - Partita IVA: 01894130036
Email: segreteria@unionenovarese2000.it
Posta Elettronica Certificata: unione@pec.unionenovarese2000.it
Web: <http://www.unionenovarese2000.it>



Briona



Caltignaga



Fara Novarese

Rep. Atti privati n. _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI BRIONA - VIA DEI CAMPI

Il giorno, presso il Municipio di Briona (NO), sito in Via Generale Solaroli n. 11, si sono riuniti:

- l'UNIONE NOVARESE 2000, c.f. 94039790038, con sede presso il Municipio di Caltignaga (NO), in persona del competente Responsabile di Area Amministrativa,, nominato/a con decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000, cui il Comune di Briona aderisce, ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 267/2000, nel seguito semplicemente "Unione";
-, c.f., con sede in(....), Via, n. ..., in persona del, dotato/a dei necessari poteri di firma in virtù de, di seguito semplicemente "Affidatario";

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

1. il Comune di Briona, aderente all'Unione, è proprietario della struttura denominata "Centro sportivo", sita in Briona (NO), Via dei Campi s.n.c., identificata catastalmente al N.C.T. di Briona al foglio 10, mappale 721 (parte), come evidenziato nell'allegata planimetria;

tale struttura, destinata all'esercizio di attività sportive e ricreative, e come tale affidata alla gestione dell'Unione, è composta da:

- a - campo da calcio regolamentare con tribuna;
- b - campo da allenamento;
- c - spogliatoi c.d. "nuovi";

l'accesso alla struttura è garantito dal cancello situato in Strada vicinale della Castagna.

Nel seguito del presente atto ci si riferirà all'intera struttura qui definita come "Centro".

2. l'Affidatario intende perseguire finalità coerenti con quelle pubbliche, nell'ambito della promozione del territorio e della cultura locali, ed in tale veste intende utilizzare il Centro per la realizzazione di varie manifestazioni e attività di interesse anche pubblico;

Tanto premesso, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1. Premesse

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in concessione della gestione del Centro, affinché sia utilizzato in modo compatibile con la propria destinazione e con le finalità dell'Affidatario.

Art. 3. Forma contrattuale

Le parti concordano l'affidamento del Centro, per i fini sopra delineati, mediante lo strumento della concessione di area pubblica.

Non è previsto un canone concessorio, in relazione al perseguimento di finalità di interesse sociale, quale, in particolare, l'esercizio dell'attività sportiva giovanile.

La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

Art. 4. Durata

La validità della presente convenzione è di anni quattro, decorrenti dal giorno 01/08/2025; le parti potranno rinnovarla e confermarla per lo stesso periodo, una sola volta, mediante scambio di reciproco consenso.

Art. 5. Obblighi dell'Unione

L'Unione si obbliga a consegnare il Centro in condizioni adeguate a consentirne l'utilizzo per finalità sportive e ricreative.

A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione ciascuna delle parti potrà richiedere, se ritenuto opportuno, la redazione da parte dall'Ufficio tecnico dell'Unione, cui il Comune ha delegato le funzioni relative, di un verbale sullo stato degli impianti, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del servizio e dall'Affidatario.

Successivamente, l'Unione garantirà esclusivamente le manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, in rispetto delle leggi vigenti, sostenendo le relative spese salvo quanto previsto dai commi seguenti.

In presenza di modificazioni delle norme federali che impongano adeguamenti strutturali del Centro onde consentire il prosieguo dell'attività agonistica e/o amatoriale, l'Unione ed il Comune proprietario verificheranno la possibilità economico-finanziaria di intervenire.

In caso le risorse disponibili risultino insufficienti, l'Affidatario potrà integrare i fondi fino a concorrenza delle somme necessarie o risolvere unilateralmente la presente convenzione, senza preavviso.

L'Unione provvederà, infine, a stipulare le idonee polizze assicurative per il caso di incendio, calamità naturali e atti vandalici relativa alle strutture concesse, con esclusione dei beni di proprietà dell'Affidatario ivi custoditi, i quali potranno, se ritenuto opportuno, essere da questo assicurati a propria cura e spese.

Art. 6. Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario si obbliga a prendere in consegna il Centro e garantire per tutta la durata la manutenzione ordinaria delle aree e delle strutture, le quali dovranno essere restituite nello stesso stato della consegna, fatta eccezione per l'ordinaria obsolescenza.

Per manutenzione ordinaria, in via esemplificativa e non esaustiva, si intendono: riparazioni minute

alla struttura, alle attrezzature ed agli impianti, tinteggiature, tagli e sfalci dell'erba, delle siepi e del verde in generale, ecc.

L'Affidatario, inoltre, si obbliga a consentire l'utilizzazione del Centro unicamente in presenza di un proprio addetto, con funzioni di responsabile delle attività svolte.

L'Affidatario provvederà, altresì, alla volturazione a proprio nome delle utenze relative alle forniture idriche ed energetiche, ove poste ad esclusivo uso della struttura.

In caso di utenze promiscue, esse resteranno intestate all'Unione, la quale provvederà al riparto annuale delle spese, documentato a seguito di lettura dei "sottocontatori", ove disponibili, ovvero in forma forfettaria, concordata per iscritto entro 30 giorni dalla stipulazione del presente atto.

Poiché, dal momento della consegna del Centro all'Affidatario, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività ivi svolte dallo stesso o da esso autorizzate sono poste a carico dell'Affidatario medesimo e dei suoi rappresentanti o incaricati, l'Affidatario si obbliga, infine, a stipulare idonee polizze assicurative, in particolare per responsabilità civile, sia per i danni procurati dagli associati, sia per quelli che essi dovessero patire.

Art. 7. Aggiunte e miglioramenti

Previa autorizzazione espressa dell'Unione, è facoltà dell'Affidatario realizzare nuove opere o migliorie attinenti il Centro, compatibilmente con l'utilizzazione cui esso è destinato e sotto la vigilanza dell'Unione medesima, esercitata tramite l'Ufficio tecnico.

Il Comune di Briona o l'Unione potranno contribuire alla spesa sulla base delle risorse finanziarie di cui dispongano e con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti, sia per ciò che attiene le procedure di affidamento, sia per l'omologazione degli eventuali impianti, ecc.

Ove l'Amministrazione non disponga di risorse adeguate per ammontare e destinazione e l'Affidatario ritenga di intervenire comunque, ferma restando la necessaria autorizzazione, tutti gli impianti realizzati resteranno di esclusiva proprietà del Comune di Briona e l'Affidatario non potrà pretendere alcun indennizzo.

Art. 8. Riserva di utilizzazione

L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il campo sportivo ed i relativi impianti per attività e/o manifestazioni sportive, culturali o sociali di interesse collettivo, fatte salve le esigenze già fissate dall'Affidatario, con preavviso di almeno 20 giorni, versando all'Affidatario, a titolo di rimborso per i consumi idrici ed energetici, la somma forfettaria di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di utilizzazione.

Detta utilizzazione non dovrà comunque interferire con il regolare svolgimento dei campionati cui l'Affidatario partecipi, per cui in caso di richieste che intervengano in giorni o orari nei quali sono previste gare ufficiali, l'amministrazione dovrà individuare soluzioni alternative, di concerto con l'Affidatario.

In tal caso, la responsabilità per le attività svolte ricadrà sull'Amministrazione e anche gli eventuali danni che l'Affidatario dovesse subire saranno risarciti dall'Amministrazione stessa.

Art. 9. Progetti comuni

Durante la vigenza della Convenzione, le parti si impegnano a realizzare insieme, nonché con la collaborazione e la partecipazione del gestore dell'Area Feste, uno o più progetti sportivi e/o culturali, destinati ai bambini in età scolare o alla cittadinanza.

In ogni caso, la collaborazione fra i soggetti gestori deve essere considerata elemento di prioritaria importanza nell'ambito della gestione del Centro e della suddetta Area Feste.

Art. 10. Utilizzazione da parte di terzi

Qualora l'Affidatario intenda consentire l'uso delle strutture ad altri soggetti, ad esempio associazioni, gruppi, ecc., purché i medesimi svolgano attività compatibili con lo scopo della presente convenzione, deve preventivamente informare l'Unione dei termini dell'accordo.

Per ciò che attiene la responsabilità per le attività svolte, essa resta in capo all'Affidatario, sia per i danni alle cose che alle persone, salvi eventuali accordi interni fra le parti interessate, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Unione e del Comune proprietario.

Gli eventuali proventi economici derivanti dall'utilizzo da parte di terzi saranno suddivisi nella seguente misura: 80% all'Affidatario, 20% all'Unione.

Art. 11. Poteri di controllo e sanzionatori

L'Unione si riserva il diritto di verificare periodicamente l'andamento della gestione in conformità con quanto contemplato dalla presente convenzione.

L'accertata violazione delle norme contenute nella presente convenzione, con particolare riferimento all'eventuale mancato svolgimento delle attività manutentive ordinarie spettanti all'affidatario, determina il potere autoritativo di risoluzione della medesima, previa contestazione scritta con raccomandata A.R. e assegnazione di adeguato termine per ottemperare e/o presentare osservazioni e difese.

Art. 12. Cessione e recesso

Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile senza espresso e reciproco accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, penultimo comma, è comunque consentito il recesso anticipato da parte dell'Affidatario, con preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A/R.

In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero inerenti la pubblica necessità o incolumità, è altresì consentita la sospensione unilaterale della concessione da parte dell'Unione, con effetto immediato e per tutto il tempo necessario.

In presenza di inderogabili motivazioni di natura normativa, ovvero inerenti la pubblica necessità o incolumità, è sempre consentito il recesso anticipato da parte dell'Amministrazione, con preavviso di almeno sessanta giorni.

E' fatto in ogni caso salvo il caso di scioglimento anticipato consensuale.

Art. 13. Controversie

Eventuali controversie nascenti dal presente atto saranno devolute all'autorità giudiziaria naturale

ed è espressamente esclusa la clausola compromissoria.

Art. 14. Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Affidatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii. nonché del rispetto da parte dell'Ente delle prescrizioni di cui al GDPR REG/UE/2016/679 e relative norme nazionali di attuazione.

L'UNIONE

L'AFFIDATARIO

ALLEGATO PLANIMETRICO

